



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. n. 5215 del 24.02.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 24/02/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DA COVID-19 (CORONAVIRUS).

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Liguria n. 1/2020, in data 23 febbraio 2020, avente per oggetto: "*misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO l'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D.Lgs 267/2000 e seguenti che recita espressamente: "*in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie*";

CONSIDERATO che si stanno accertando, sul territorio di Regioni limitrofe alla Regione Liguria, diversi casi di contagio da COVID-19 (coronavirus);

RITENUTO di adottare tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del virus a tutela dell'intera cittadinanza;

IN ATTESA di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte;

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

ORDINA

- il divieto di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi natura;
- la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido (pubblici e privati) sul territorio di Bordighera, salvo le attività formative svolte a distanza;
- la chiusura al pubblico della Biblioteca comunale, della Chiesa Anglicana e Palazzo del Parco (sale conferenze, spazi espositivi e sala teatrale);
- la chiusura di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale;
- la chiusura dei centri di aggregazione giovanili e per anziani, associativi di ogni genere, compresi gli oratori;
- la sospensione del mercato settimanale programmato per il giovedì, del mercato dei prodotti agricoli del sabato mattina presso i giardini del Palazzo del Parco e della fiera promozionale dell'antiquariato e degli oggetti da collezione programmata per domenica primo marzo 2020;
- la chiusura al pubblico degli uffici comunali con l'eccezione degli Uffici Anagrafe, Protocollo, Messi Comunali e Polizia Locale;
- la chiusura dell'Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica (I.A.T.);

RACCOMANDA

- alle Associazioni, alle attività private e commerciali, agli Enti privati e alle Istituzioni pubbliche di adottare tutte le misure idonee a garantire il contrasto della possibile diffusione di contagio da COVID-19 (coronavirus);
- ai cittadini, tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Bordighera) in merito a quanto in oggetto;
- alle strutture socio sanitarie nonché a quelle residenziali per anziani e disabili di osservare tutte le misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti, atte ad evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

E' garantita la continuità della fornitura dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990 n.146.

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

La presente Ordinanza è **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** e sarà valida fino a **fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:

- alla Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo;
- Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
- Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;
- Al Corpo della Polizia Locale di Bordighera
- Comando Carabinieri Bordighera;
- Alla Protezione Civile del Comune di Bordighera;
- Al Servizio Sanitario Nazionale 112;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/2010; entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Sindaco
Dott. Vittorio Ingenito